



**Area Viabilità e Trasporto pubblico**  
*Servizio Viabilità e traffico*

**RISPOSTA AI QUESITI PERVENUTI IL 14 E 15 MAGGIO 2019**

in relazione alla Gara mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 3 lett. sss) e art. 60 del D.Lgs. 50/2016 (nel prosieguo Codice), e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'affidamento, ai sensi dell'art. 59, comma 1-bis, del D. Lgs. 50/2016, della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori relativi all'intervento del "Sistema di Centralizzazione Semaforica e Rilevazione del Traffico. - Asse II Mobilità Sostenibile e ITS - PON METRO 2014 - 2020, Progetto NA2.2.1.A Infrastrutture e Tecnologie Intelligenti per la Gestione dei Flussi di Traffico – Semafori”

**Quesito n.1**

Si chiede di chiarire se una società commerciale che opera nel settore ICT il cui oggetto sociale non comprende la progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori, possa partecipare quale mandante di un costituendo RTI con mandataria una impresa di costruzioni in possesso del 100% dei requisiti di gara.

**Risposta**

Ai fini della partecipazione alla procedura di gara in oggetto quale mandante di costituendo R.T.I. è necessario il possesso dei requisiti di partecipazione relativamente alle prestazioni che il singolo operatore economico si impegna ad eseguire, secondo le disposizioni di legge. Si ricorda che ai sensi dell'art. 92, commi 2 e 3, del D.P.R. 207/2010:

*“Per i raggruppamenti temporanei di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per l'impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.*

*Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 34, comma 1, lettera d), del codice, i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera e), del codice, ed i soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettera f), del codice, di tipo verticale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente.”*

Qualora l'operatore economico mandante non sia in possesso dei requisiti richiesti dal disciplinare potrà ricorrere all'istituto dell'avvalimento ex art. 89 del D. Lgs. 50/2016 con esclusione dei requisiti di moralità di cui all'articolo 80, dei requisiti generali di cui al paragrafo 8.2 punto A e dei requisiti del d.m. 263/2016 di cui al punto 8.2 lett. B.1.a) del disciplinare di gara.

**Quesito n.2**

Si chiede di chiarire se, in caso di partecipazione di una società commerciale che opera nel settore ICT il cui oggetto sociale non comprende la progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori, la stessa debba possedere la SOA di cui al punto 8.1 del disciplinare di gara e, in caso di risposta affermativa,



**Area Viabilità e Trasporto pubblico**  
*Servizio Viabilità e traffico*

se nella misura minima del 10%.

**Risposta**

L'operatore economico mandante, sia in caso di raggruppamento verticale che misto, che intenda eseguire la prestazione prevalente di *esecuzione lavori* dovrà essere in possesso di Attestazione SOA OG9 per una classifica di importo tale da ricoprire il corrispondente importo delle prestazioni che si impegna ad eseguire.

In caso di R.T.I. di tipo misto fra impresa/e di costruzione e progettisti di cui all'art. 46 comma 1, lettera a), b), c), d), e), f), del Codice, all'impresa mandataria sono richiesti i requisiti di sola costruzione (SOA OS9 per sola esecuzione) nella misura minima del 40% e a ciascuna impresa mandante sono richiesti i medesimi requisiti nella misura minima del 10%, se raggruppamento misto, mentre ai progettisti sono richiesti i requisiti di cui al paragrafo 8.2 del presente disciplinare, secondo quanto ivi indicato. In tal caso ai progettisti di cui all'art. 46 comma 1, lettera a), b), c), d), e), f), del Codice, non è richiesto il possesso della qualificazione SOA.

È, in ogni caso, consentito l'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del D.lgs 50/2016, con esclusione dei requisiti di moralità di cui all'articolo 80, dei requisiti generali di cui al paragrafo 8.2 punto A e dei requisiti del d.m. 263/2016 di cui al punto 8.2 lett. B.1.a) del disciplinare di gara.

**Quesito n.3**

In caso di risposta affermativa alla domanda precedente (n.2), si chiede di confermare che la società in questione possa avvalersi della SOA in possesso della società mandataria.

**Risposta**

Si, è consentito l'avvalimento interno o infragruppo, come previsto espressamente dal Codice all'art. 89, comma 1: *“L'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45 (rectius: di cui agli articoli 45 e 46 - n.d.r.), per un determinato appalto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare ad una procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.”*

**Quesito n. 4**

In caso di avvalimento della SOA si chiede di chiarire il contenuto oggetto del contratto di avvalimento.

**Risposta**

Si rinvia all'art. 88 del D.P.R. 207/2010 che precisa che il contratto di avvalimento *deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente: a) oggetto, cioè le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico; b) durata; c) ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.*

Il disciplinare di gara, al paragrafo 8.1, prevede espressamente il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

- oggetto: risorse e mezzi, (personale, elenco attrezzature etc...) messi a disposizione per l'esecuzione dell'appalto, in modo determinato e specifico;
- durata;
- ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento.

Si richiama, all'uopo, l'orientamento prevalente in materia di contratto di avvalimento, per cui è necessario che questo indichi in modo specifico le risorse e il proprio apparato organizzativo di cui la società ausiliaria si priva prestandole ad un altro soggetto, presentando quindi un appropriato grado di determinatezza o determinabilità, come richiesto sul terreno civilistico dagli artt. 1325, 1346 e 1418 c.c.,



## **Area Viabilità e Trasporto pubblico** *Servizio Viabilità e traffico*

e come funzionale ad evitare aggiramenti al sistema dei requisiti di ingresso alle gare pubbliche (cfr. Cons. Stato, sez. V, 27 gennaio 2016, n. 264, e 6 giugno 2016, n. 2384).

### **Quesito n. 5**

In caso di avvalimento della SOA, affinché la ausiliaria possa utilizzare e contemporaneamente prestare la propria SOA all'impresa ausiliata si chiede di chiarire se la classifica della SOA debba coprire anche l'importo prestatato (requisito sovrabbondante).

### **Risposta**

La classifica della SOA posseduta dalla mandataria deve essere tale da coprire sia gli importi delle prestazioni da effettuare che gli importi delle prestazioni assunte dall'avvalente.

In caso di avvalimento interno al RTI, infatti, occorre che l'impresa raggruppata che svolge, nella stessa gara, sia il ruolo di soggetto qualificato in proprio sia quello di impresa ausiliaria di un'altra partecipante al raggruppamento, possieda i requisiti nella misura tale da consentirgli una duplice imputazione, non potendo il medesimo requisito essere impiegato più di una volta nella stessa gara.

Ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice, la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

### **Quesito n. 6**

Si chiede di chiarire se, in caso di partecipazione in RTI di tipo verticale, la percentuale di possesso del requisito di qualificazione (SOA) debba corrispondere alla percentuale di quota di esecuzione dei singoli componenti del raggruppamento.

### **Risposta**

In relazione a tale gara non è configurabile raggruppamento di tipo verticale per l'esecuzione dei lavori in quanto le lavorazioni da eseguire ricadono nella sola Categoria OS9, come indicato al punto A) del paragrafo 1 del disciplinare di gara.

L'unico raggruppamento di tipo verticale possibile è quello fra impresa/e di costruzione e progettisti di cui all'art. 46 comma 1, lettera a), b), c), d), e), f), del Codice. Nel caso in cui l'operatore economico che assume l'impegno ad eseguire i lavori intenda suddividere le prestazioni con altri operatori economici, ricorrendo quindi alla costituzione di raggruppamento misto, si applica l'art. 92 del D.p.r. 207/2010 (si veda risposta al quesito n.1).

In questo ultimo caso – raggruppamento misto –, in riferimento all'esecuzione dei lavori, si applica quanto indicato all'art. 92, comma 2 del D.P.R. n. 207/2010, secondo cui: *“I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.”*

### **Quesito n. 7**

Si chiede di confermare che i requisiti di cui al paragrafo 8.2 lettere A), B), B.1, B.2 e B.3 debbano essere posseduti esclusivamente dal progettista.

### **Risposta**

I requisiti di cui al punto 8.2 lettere A), B), B.1, B.2 e B.3 devono essere posseduti dal prestatore del servizio di progettazione.

Come indicato nel disciplinare di gara al paragrafo 8.1:

*Il concorrente in possesso della qualificazione SOA per attività di progettazione ed esecuzione nelle classifiche e categorie adeguate ai lavori da assumere deve dimostrare tramite il proprio staff di progettazione i requisiti di cui al punto 8.2 del presente disciplinare di gara.*



## Area Viabilità e Trasporto pubblico Servizio Viabilità e traffico

*I concorrenti, qualora non dimostrino i requisiti di cui al punto 8.2 del presente disciplinare tramite il proprio staff di progettazione, o in assenza della qualificazione per progettazione, devono indicare o associare per la redazione del progetto uno o più progettisti di cui all'art. 46 comma 1, lettera a), b), c), d), e), f), del Codice e il progettista incaricato dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche, in possesso dei requisiti previsti per l'affidamento del servizio di progettazione di cui al punto 8.2 del presente disciplinare.*

### **Quesito n. 8**

Si chiede di chiarire se in caso di avvalimento infra RTI, la mandante ed ausiliata debba produrre due distinti DGUE ovvero sia possibile presentare un singolo DGUE.

### **Risposta**

La mandante è tenuta a produrre un unico DGUE.

### **Quesito n. 9**

Nell'ipotesi in cui una ATI, in possesso delle qualifiche necessarie per l'esecuzione delle opere e in assenza dei requisiti previsti per espletare il Servizio di progettazione, nomini un progettista in possesso dei requisiti di cui al punto 8.2 del disciplinare, si chiede di chiarire se il progettista indicato possa individuare tra i componenti del Gruppo di lavoro, composto da almeno 5 unità (pag. 17 del disciplinare), anche figure professionali legate da un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato con le singole componenti dell'ATI.

### **Risposta**

Se il raggruppamento è in possesso di attestazione SOA per sola costruzione esso dovrà dimostrare il possesso dei requisiti richiesti per la progettazione, di cui al punto 8.2 del disciplinare, sulla base di soggetti indicati o associati.

Come indicato nel disciplinare di gara detti soggetti devono assumere il ruolo di componente del RTI concorrente, ovvero essere in rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato (rapporto di lavoro qualificabile come collaborazione coordinata e continuativa) con l'operatore economico che partecipa alla presente procedura. A tal fine l'operatore economico deve precisare il rapporto che intercorre con tali soggetti.

È, pertanto, prevista la possibilità che le figure professionali indicate dal concorrente abbiano un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato con le singole componenti dell'ATI.

### **Quesito n. 10**

Avendo la necessità di operare sul file Computo Metrico Estimativo si chiede se tale allegato tecnico possa essere pubblicato in formato Excel.

### **Risposta**

Si rilascia il file in formato editabile del Computo Metrico Estimativo al solo fine di facilitare la valutazione della proposta tecnica/economica.

Si precisa che non si tratta di nuova documentazione e, pertanto, non saranno prese in considerazione eventuali richieste di proroga a seguito della pubblicazione del presente elaborato.

Occorre precisare, tra l'altro, che tale elaborato non è tra quelli richiesti nella documentazione tecnica ed economica da presentare a cura del concorrente.

Non saranno prese in considerazione eventuali proposte di variazione del suddetto elaborato.

### **Quesito n. 11**

In relazione all'istituto dell'avvalimento si chiede se potrebbe essere accettato dalla stazione appaltante il seguente caso di specie:



**Area Viabilità e Trasporto pubblico**  
*Servizio Viabilità e traffico*

costituendo R.T.I. a 3 soggetti + un'ulteriore impresa cooptata per una quota non superiore al 20%, in cui la capogruppo possiede OS9 VII, la prima mandante possiede OS9 III, la seconda mandante non ha iscrizione in OS9 ma riceverebbe un avvalimento dalla Capogruppo per una OS9 III.

Quindi si configurerebbe la seguente situazione:

Capogruppo OS9 IV

1^Mandante OS9 III

2^Mandante OS9 III

impresa cooptata importo non sup al 20%

Si chiede conferma della possibilità di utilizzare l'incremento premiante così come previsto dalle vigenti Leggi.

**Risposta**

In caso di avvalimento interno al RTI, occorre che l'impresa raggruppata che svolge, nella stessa gara, sia il ruolo di soggetto qualificato in proprio sia quello di impresa ausiliaria di un'altra partecipante al raggruppamento, possieda i requisiti nella misura tale da consentirgli una duplice imputazione, non potendo il medesimo requisito essere impiegato più di una volta nella stessa gara.

Inoltre il Consiglio di Stato nella sentenza n. 560/2017 pubblicata l'8 febbraio ha chiarito che un raggruppamento sovrabbondante non è vietato in via generale dall'ordinamento, anche in considerazione del favor del diritto europeo alla partecipazione alle gare ad evidenza pubblica anche dei soggetti riuniti, quale che sia la forma giuridica di tale aggregazione.

In merito all'istituto della *cooptazione* l'articolo 92, comma 5, del d.p.r. 207/2010 consente alle imprese singole o già associate, in possesso dei requisiti indicati nel bando di gara, di associare a sé una o più imprese, ancorché prive dei suddetti requisiti, subordinando l'esercizio di tale facoltà al rispetto di precise condizioni. Le imprese cooptate devono essere qualificate, anche se per categorie ed importi diversi da quelli prescritti dal bando di gara; i lavori eseguiti dalla cooptata non devono superare il 20% dell'importo posto a base di gara ed infine l'importo globale posseduto da ciascuna cooptata deve essere almeno pari all'importo totale dei lavori affidati.

L'impresa cooptata non può acquistare lo status di concorrente, non può acquistare alcuna quota di partecipazione all'appalto e non può rivestire la posizione di offerente, prima, e di contraente, poi (in tal senso, Tar Lazio, sent. n. 12288/2014; Cons. Stato, sent. n. 4278/2013 e n. 4772/2012; Tar Lombardia, sent. n. 475/2014).

Restano fermi i requisiti di cui al punto 8.2 lettere A), B), B.1, B.2 e B.3 del disciplinare di gara.

In merito alla possibilità di utilizzare l'incremento premiante si rimanda all'art. 61, comma 2, del D.P.R. 207/2010: *“La qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'articolo 92, comma 2.”*

Il Responsabile Unico del Procedimento

**F.T. Marzia Di Caprio**

Il Dirigente

**ing. Giuseppe D'Alessio**